



GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Decreto Legge n. 127/2021, convertito dalla Legge n. 165 del 19/11/2021, Decreto Legge 172/2021, Decreto Legge 221/2021, Decreto Legge 1 del 7/1/2022

Dal **15 ottobre 2021** è in vigore l'obbligo di **green pass base** per tutti i lavoratori, attualmente fino alla fine dello stato di emergenza, ossia fino al 31 marzo 2022.

Il **green pass base** si ottiene con:

- **vaccinazione**, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);
- **risultato negativo a un test** molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- **guarigione da COVID-19** da non più di sei mesi.

Il decreto legge 1 del 7/1/2022, tra le altre, ha introdotto una importante novità: l'**obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni**.

Questo significa che per i lavoratori con 50 o più anni di età sarà necessario il **green pass rafforzato** (Super green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

Il **green pass rafforzato** si ottiene con:

- **vaccinazione**
- **guarigione da COVID-19** da non più di sei mesi.

Per i lavoratori con meno di 50 anni d'età che devono accedere ai luoghi di lavoro al momento è quindi ancora sufficiente il **green pass base**.

Sostituzione dei lavoratori inadempienti

Il decreto 1/2022 ha **ampliato a tutte le aziende**, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti, la **possibilità dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di sospendere il lavoratore** per stipulare un contratto di sostituzione.

La legge 172 ha **prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine** per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di **10 giorni "lavorativi" quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte fino al 31 marzo 2022**.

Il dipendente sospeso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari.

Va sottolineato che il dipendente sospeso perché privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.

Qualche dubbio permane sulla durata della possibilità di sostituzione in caso di lavoratori over 50, per i quali l'obbligo di super green pass si estende fino al 15 giugno 2022 (oltre lo stato di emergenza).

Verifica

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare il rispetto dell'obbligo mediante l'utilizzo dell'applicazione **VerificaC19**.

È prevista la possibilità di delegare alla verifica anche un dipendente, tramite atto formale scritto e firmato dal datore di lavoro e dal collaboratore incaricato.

Nonostante le critiche del Garante per la privacy **viene previsto che i dipendenti possano «consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno.**

In caso di violazione delle disposizioni enunciate o di mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure organizzative volte al controllo è prevista una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

Note importanti:

- **VALIDITA' GREEN PASS da tampone:** il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tampone negativo, porti una scadenza durante l'orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
- **LAVORO SOMMINISTRATO** in caso di lavoro somministrato l'obbligo è a carico dell'utilizzatore mentre l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass. In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
- **SANZIONI RIDOTTE:** Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.

La Segreteria soci resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

045.6270404 | segreteria@federalberghigardaveneto.it